



AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE IL PORTALE REGIONALE START PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO ARTICOLATO IN TRE LOTTI TERRITORIALI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAI VARI SETTORI AZIENDALI.

N° GARA 9052087

CIG LOTTO N. 1 FIRENZE - 9776575CE7

CIG LOTTO N. 2 PISA - 9776615DE9

CIG LOTTO N. 3 SIENA - 977664028E

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro

Oggetto della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 da svolgersi attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana) è la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. articolato in tre lotti in base ai quali affidare il "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dai vari settori aziendali".

La regolamentazione per tanto e le caratteristiche degli affidamenti disposti dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo quadro rispetteranno le modalità e le condizioni dell'Accordo quadro medesimo e del presente capitolato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura si impegna ad eseguire le prestazioni previa sottoscrizione di contratti specifici (Lettere contratto).

La sottoscrizione dell'Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'aggiudicatario verso l'Azienda che deciderà di disporre affidamenti specifici in favore dell'aggiudicatario sulla base di insindacabili valutazioni dei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell'Accordo quadro.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell'Accordo quadro non risultasse affidatario di servizi specifici oppure per importi che non esauriscono l'importo complessivo dell'Accordo quadro.

I servizi in oggetto saranno richiesti all'aggiudicatario al momento dell'effettiva necessità e fino alla vigenza temporale prevista dall'accordo quadro.

Per ciascun intervento saranno individuati i servizi da eseguire e i luoghi in cui intervenire e tali contratti saranno preceduti da approvazione con determinazione dirigenziale, recante l'oggetto dell'affidamento e l'assunzione della relativa imputazione di spesa.

Art. 2 – Definizioni

Accordo Quadro: accordo normativo concluso tra l'Azienda e un operatore economico, unico aggiudicatario per ciascuno dei tre lotti in cui è articolata la presente procedura di gara, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni regolatrici degli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso, così come indicate e specificate nel presente capitolato speciale.

Contratti attuativi: singoli affidamenti di appalto attuativi, disposti a favore dell'operatore economico unico aggiudicatario della presente procedura e firmatario dell'Accordo quadro, durante la validità temporale dello stesso.

Durata dell'Accordo Quadro: il periodo entro il quale l'Azienda può ordinare il singolo intervento all'operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo quadro.

Art. 3 – Procedura di affidamento degli appalti specifici

L'Azienda procederà all'affidamento delle singole prestazioni attraverso contratti attuativi (Lettere contratto) sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i singoli contratti attuativi saranno stipulati senza l'osservanza del termine dilatorio di cui al comma 9 del suddetto art. 32.

In nessun caso saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Art. 4 – Lotti e importi Accordo Quadro

L'importo totale dell'appalto è pari ad € 130.000,00 I.V.A. esclusa, quali risorse finanziarie stanziata e da cui attingere **fino ad esaurimento della disponibilità** per le oggettive difficoltà di addivenire ad una stima attendibile della quantità annuale e della tipologia di rifiuti prodotti dai vari settori dell'Azienda.

N.B. I prezzi a base d'asta riportati nella TAB. 2 di cui alla successiva lett. b) e che assumono rilievo ai fini dell'aggiudicazione **non comprendono le spese di carico, trasporto e scarico** per il conferimento a discarica autorizzata.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, incomplete o condizionate.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il presente appalto è suddiviso in lotti funzionali in base all'ubicazione dei centri di raccolta di ogni città.

Si evidenziano di seguito gli importi massimi relativi a ciascun lotto (TAB. 1):

Lotto	Importo Appalto
1- Firenze	50.000,00
2- Pisa	45.000,00
3 -Siena	35.000,00

N.B. E' facoltà della Stazione Appaltante avvalersi della possibilità di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) D.Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del biennio di validità dell'Accordo Quadro fossero reperiti gli stanziamenti economici per ulteriori-prestazioni rientranti nella stessa tipologia di attività che costituiscono oggetto di Accordo quadro, modificando l'importo originario dell'Accordo Quadro di un valore massimo pari al 50% dell'importo originario per ogni lotto in gara.

Durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la durata dell'Accordo Quadro è stabilita in (2) due anni.

Rinnovi

Qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro l'ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, la Stazione Appaltante potrà disporre la proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Articolo 5 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo/difformità delle prestazioni da quanto previsto, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come da prospetto:

0,3% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, fino a 10 giorni di ritardo;

0,6% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dal 11° al 15° giorno di ritardo;
1% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dall'16° giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione a mezzo PEC all'Aggiudicatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del (RUP). Entro il termine di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Azienda, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

Articolo 6 - Subappalto

Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dall'articolo 49, comma 1 del D.L. 77/2021, e deve essere sempre espressamente autorizzato dall'Azienda.

L'Aggiudicatario è tenuto ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Art. 7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Azienda o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Azienda ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro nelle fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice. L'Azienda procederà inoltre alla risoluzione dell'Accordo Quadro al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Aggiudicatario dovrà conformarsi; trascorso inutilmente detto termine, l'Accordo Quadro è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Aggiudicatario riceve la formale comunicazione a mezzo PEC e senza la necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nello specifico contratto attuativo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.

Art. 9 - Recesso

L'Azienda può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo previo pagamento dei servizi effettuati in esecuzione di tutti i contratti attuativi stipulati in forza di esso con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Articolo 10 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione l'Azienda provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo Articolo 12, a darne comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), a richiedere il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 11 - Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell'esecuzione del servizio, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Azienda, comporta la risoluzione automatica dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della prestazione, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione della prestazione, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

Al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 103 del Codice. La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nella limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% sarà svincolato e restituito all'Aggiudicatario una volta emesso il certificato di verifica di conformità.

Nel caso di danno derivante da inadempienze dell'Aggiudicatario, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per l'Aggiudicatario di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.

Articolo 13 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 15 - Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I, in quanto le consegne avverranno in orari e con modalità atti a garantire l'assenza di rischi da interferenza. Le Imprese aggiudicatarie sono tenute al pieno rispetto della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Preliminarmente all'aggiudicazione definitiva l'Azienda procederà con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007.

Articolo 16 - Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. del Codice si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze di Firenze (cell. 366/6051653 – mail: gcioffi@dsu.toscana.it).

Articolo 17 - Trattamento dati personali

I dati forniti dall'Appaltatore saranno utilizzati da ARDSU per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

ARDSU garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 - 50132 Firenze - Italia, contattabile all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it, mail protocollo@dsu.toscana.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it

Per conoscere i dettagli su come ARDSU tratta i dati personali afferenti i propri fornitori si prega di prendere visione dell'Informativa Privacy al link (<https://www.dsu.toscana.it/privacy>).

Articolo 18 – Nomina a Responsabile del trattamento

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, se nell'esecuzione dell'appalto si rendesse necessario, ARDSU si riserva di nominare l'Appaltatore Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite da ARDSU tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Manterrà riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile dovrà adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice, nonché dalle norme vigenti in materia.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci